



Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d'Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d'Orcia

Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N° 35 DEL 04/12/2015

Il Commissario, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale
U.O. Affari Generali

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Accordo contrattuale tra Azienda USL7 di Siena e Società Chianciano Salute Spa - Disciplina delle attività di specialistica ambulatoriale per la procreazione medicalmente assistita III livello □ Rinnovo per il I semestre 2016

Responsabile della struttura proponente: Elisabetta Lucaroni

Responsabile del procedimento: Elisabetta Lucaroni



Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d'Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d'Orcia

Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

IL COMMISSARIO

VISTA la Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’Art. 13 comma 2 e seguenti;

VISTO altresì in particolare l’Art. 14, comma 1 della Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, il quale dispone che il Commissario esercita per ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale cui è preposto, le funzioni attribuite al direttore generale ai sensi della L. R. 40/2005 e della normativa nazionale vigente in materia;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 1 Luglio 2015, con il quale si nomina il Dr. Enrico Desideri Commissario dell’Azienda USL 7 di Siena, a decorrere dal 1 Luglio 2015;

VISTA, letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1), con la quale il Direttore U.O. Affari Generali, dott.ssa Elisabetta Lucaroni, anche quale responsabile del procedimento, propone l’adozione dell’atto ad oggetto “Accordo contrattuale tra Azienda USL7 di Siena e Società Chianciano Salute Spa - Disciplina delle attività di specialistica ambulatoriale per la procreazione medicalmente assistita III livello – Rinnovo per il I semestre 2016”, attestandone con la sottoscrizione la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Attività Amministrative e di Controllo, dott.ssa Elisabetta Nigi, attesta che il costo da sostenere rientra nei limiti del bilancio pluriennale di previsione di cui alla Deliberazione DG del 30 giugno 2015, n. 336, recante “Adozione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e Bilancio Preventivo Economico annuale 2015”;

ACCERTATA la sussistenza delle motivazioni esposte nella proposta come sopra formulata da parte del proponente e ritenuto che le motivazioni adottate siano coerenti con gli scopi e le finalità dell’Azienda;

CONSIDERATO pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente nei termini e per le motivazioni in essa indicate;

DELIBERA

1. Di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:



Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d'Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d'Orcia

Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

- rinnovare per il I semestre 2016 l'Accordo contrattuale tra AUSL 7 e Società Chianciano Salute Spa per la Disciplina delle attività di specialistica ambulatoriale per la procreazione medicalmente assistita III livello, agli stessi patti e condizioni, modificando solamente il tetto economico massimo, portandolo a € 7.500,00 su base semestrale, e confermando la riduzione del 5% sul fatturato complessivo, a titolo di sconto;
 - dare atto che i costi derivanti dal rinnovo contrattuale in oggetto, pari a € 7.500,00, saranno registrati al Conto n. 84100010 "Assistenza medico specialistica in convenzione esterna" riconducibile all'aggregato EB II "Acquisti di servizi" del conto economico di pertinenza;
2. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..



**Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d'Orcia**

Staff Direzione Aziendale

U.O. Affari Generali

Proposta di adozione del Provvedimento - Allegato n. 1

OGGETTO: Accordo contrattuale tra Azienda USL7 di Siena e Società Chianciano Salute Spa - Disciplina delle attività di specialistica ambulatoriale per la procreazione medicalmente assistita III livello – Rinnovo per il I semestre 2016.

VISTA la Deliberazione DG n. 444 del 4 dicembre 2014, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione aziendale: modifiche all’assetto dei dipartimenti di area amministrativa e tecnica”, con la quale è stata istituita, tra l’altro, la U.O.C. Affari Generali;

VISTA la Deliberazione DG n. 130 del 12 marzo 2015, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione aziendale, delibera DG 444/2014: attivazione della U.O. Affari Legali e Contenzioso ed atti conseguenti”, con la quale, tra l’altro, è stato attribuito l’incarico di direzione della U.O.C. Affari Generali alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni;

VISTA la Deliberazione DG n. 177 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture di supporto alla Direzione Aziendale”, con la quale, tra l’altro, la U.O.C. Affari Generali è stata inserita nello Staff della Direzione Aziendale;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare:

- l’art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies.
- l’art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l’accreditamento istituzionale e’ rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
- l’art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies.

- l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù, del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l'art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l'Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'art. 8 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Circolare Regionale prot. n. 125/18098/03 del 15 giugno 2005 “Contrattazione con strutture Private accreditate – Mobilità infraregionale”, la quale conferisce alle Aziende USL la possibilità di contrattare direttamente con le strutture interessate i volumi di attività ed i volumi finanziari oggetto delle prestazioni relativamente a tutti i cittadini residenti nella Regione Toscana;

RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 59 del 11 febbraio 2015, recante “Accordo contrattuale tra Azienda USL7 di Siena e Società Chianciano Salute Spa - Disciplina delle attività di specialistica ambulatoriale per la procreazione medicalmente assistita III livello - Approvazione schema”, con la quale si è proseguito il rapporto di collaborazione con la citata Società, stipulando apposita convenzione, Repertorio n. 5053, con una previsione del tetto economico pari a € 19.200,00 e una riduzione del 5% sul fatturato complessivo a titolo di sconto, che giunge a scadenza il prossimo 31 dicembre 2015;

DATO ATTO che l'art. 18 della convenzione stipulata, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, prevede la possibilità di rinnovo su espressa richiesta delle parti;

RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 381 del 30 settembre 2013 recante l'adozione del Regolamento dell'attività convenzionale, ed in particolare l'art. 12, il quale prevede la facoltà di rinnovo degli atti convenzionali, quando sussiste la disponibilità delle parti a procedere;

VISTA la nota del 30 novembre 2015, prot. n. 65288, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, con cui il Vicecommissario ha richiesto la disponibilità della Società Chianciano Salute Spa al rinnovo dell'Accordo contrattuale, proponendo un tetto economico su base semestrale pari a € 7.500,00 e durata dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016;

VISTA l'accettazione rilasciata dalla Società Società Chianciano Salute Spa a margine della sopra citata nota del Vicecommissario;

CONSIDERATO pertanto che, vista la limitatezza delle risorse disponibili ai fini della programmazione dell'attività convenzionata, il tetto economico viene spostato a € 7.500,00 su base semestrale, mentre restano invariati i patti e le condizioni tutte previste dall'accordo contrattuale siglato in virtù della citata Deliberazione DG n. 59 del 11 febbraio 2015, con durata relativa al I semestre 2016;

PROPONE

1. di rinnovare, per il I semestre 2016, l'Accordo contrattuale tra AUSL 7 e Società Chianciano Salute Spa per la Disciplina delle attività di specialistica ambulatoriale per la procreazione medicalmente assistita III livello, agli stessi patti e condizioni, modificando solamente il tetto economico massimo, portandolo a € 7.500,00 su base semestrale, e confermando la riduzione del 5% sul fatturato complessivo, a titolo di sconto;
2. di dare atto che i costi derivanti dal rinnovo contrattuale in argomento, pari a € 7.500,00 saranno registrati al Conto n. 84100010 "Assistenza medico specialistica in convenzione esterna" riconducibile all'aggregato EB II "Acquisti di servizi" del conto economico di pertinenza.

F. to Il Direttore U.O.
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)